



Città di
VIADANA

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2026

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO VITTORIA
DI VIADANA**

INDICE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 - Concessione degli spazi

Art. 4 – Modalità di richiesta d'uso

Art. 5 – Tariffe d'uso

Art. 6 – Impegni del Comune

Art. 7 – Adempimenti a carico del richiedente

Art. 8 – Revoca e recesso

Art. 9 – Norme generali di funzionamento degli spazi

Art. 10 – Posti autorizzati ed obblighi del concessionario

Art. 11 – Personalizzazione del teatro e iniziative di marketing

Art. 12 – Responsabilità

Art. 13 – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Principi generali

Il Cinema Teatro Vittoria di Viadana, di seguito denominato “Teatro”, è un bene architettonico di proprietà comunale che deve essere salvaguardato e valorizzato nel rispetto della sua funzione storica, artistica, culturale, ricreativa e sociale.

Il Teatro è prioritariamente destinato allo svolgimento di spettacoli teatrali, musicali, danza, concerti, proiezioni cinematografiche, convegni e manifestazioni culturali di interesse per la crescita culturale e sociale della comunità.

Ai fini della diffusione e dello sviluppo dell’attività culturale ed artistica, il Comune di Viadana gestisce direttamente o tramite gestori appositamente individuati, il bene per realizzare programmi concepiti con criteri di organicità e di qualità, formalizzando altresì rapporti di collaborazione e gestione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dell’immobile da parte di terzi per le attività organizzate, patrocinate o comunque autorizzate dal Comune.

I luoghi, gli arredi e le attrezzature in essi contenute sono parte integrante del patrimonio del Comune di Viadana e sono concessi in uso secondo le norme del presente Regolamento.

L’uso dei locali e delle attrezzature del Teatro è ammesso per manifestazioni artistiche e culturali quali spettacoli teatrali, concerti, prove e rappresentazioni di musica varia, balletti, convegni, conferenze e quant’altro sarà ritenuto di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale e sociale della Comunità.

Il Teatro può essere altresì concesso per la realizzazione di documentari, prodotti multimediali, servizi fotografici, riprese radiotelevisive, cinematografiche e altre iniziative di promozione commerciale e/o culturale compatibili col decoro e la tradizione dello stesso.

Il Teatro può essere utilizzato anche per convegni, riunioni, conferenze, seminari o manifestazioni di interesse collettivo.

La sala secondaria posta al piano superiore qualora se ne ravvisi la necessità può essere infine utilizzata per dibattiti, incontri o riunioni di natura sindacale e politica.

Art. 3 - Concessione degli spazi

Il teatro consta di due sale:

- 1) sala principale, posta al piano terra, autorizzata per 332 posti a sedere (oltre a 2 posti riservati a persone con invalidità fisica), dotata di palco, telo per proiezioni ed accesso diretto ai camerini;
- 2) sala secondaria, posta al primo piano, autorizzata per n. 114 posti a sedere, dotata di telo per proiezioni.

Per ragioni organizzative e di sicurezza non è consentito l'utilizzo contemporaneo delle due sale.

Compatibilmente con la destinazione d'uso della struttura e con la programmazione di attività direttamente organizzate dal Comune, a cui si riconosce di diritto la precedenza, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo ad enti, associazioni, istituzioni scolastiche o privati per iniziative, eventi o per manifestazioni di pubblico interesse, previo pagamento delle tariffe individuate dalla Giunta comunale.

I locali e le attrezzature vengono concessi in uso, nelle condizioni esistenti.

L'eventuale attivazione del servizio bar è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande e previo ottenimento delle relative autorizzazioni.

Art. 4 - Modalità di richiesta d'uso

Le domande per l'utilizzo degli spazi (sala principale e/o sala secondaria) oggetto del presente regolamento devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data richiesta, mediante l'apposita procedura online presente sul sito istituzionale del Comune di Viadana.

L'uso è subordinato alla verifica della disponibilità degli spazi nella data richiesta e al pagamento della tariffa dovuta tramite versamento o bonifico presso la Tesoreria Comunale.

La concessione è rilasciata dal competente Ufficio Cultura. Il Comune di Viadana ha la facoltà di concedere il patrocinio per iniziative di elevato interesse per la comunità.

Tutte le operazioni precedenti e successive all'evento (allestimenti, smontaggi, prove, deposito materiali) devono essere comprese nell'arco di tempo indicato nella relativa domanda.

In caso di richieste concorrenti per la medesima data, viene rispettato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il Teatro non può essere concesso in nessun caso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la Sala, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

È esclusa la concessione ai soggetti che, in precedenti utilizzi, si siano resi inadempienti, non rispettando le condizioni fissate o abbiano dimostrato negligenza, incuria o inaffidabilità nella gestione.

Art. 5 - Tariffe d'uso

L'utilizzo temporaneo del Teatro è subordinato al versamento di una tariffa, differenziata in base alla tipologia di richiedente, alla sala richiesta, al periodo ed alla tipologia d'uso, nella misura stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

È inoltre a carico del richiedente il versamento di una cauzione idonea, la cui entità è stabilita in € 150,00.

La cauzione verrà restituita al termine dell'uso autorizzato, entro 20 giorni lavorativi.

In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile o alla strumentazione esistente, l'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare dalla somma versata a titolo di cauzione l'importo occorrente per il ripristino degli elementi danneggiati, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcimento per i maggiori danni arrecati.

La tariffa d'uso e la cauzione devono essere corrisposti almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Il mancato pagamento entro i termini e l'omessa presentazione delle ricevute dell'avvenuto versamento comporta la non concessione all'utilizzo del Teatro.

Eventuali gratuità di utilizzo possono essere individuate annualmente dalla Giunta Comunale, in fase di deliberazione delle tariffe d'uso.

In caso di concessione in uso a titolo gratuito saranno comunque a carico dell'utente le pulizie della struttura e degli arredi da effettuarsi sia prima che dopo l'utilizzo.

Art. 6 - Impegni del Comune

Al fine dello svolgimento delle attività contemplate nel Regolamento, il Comune assicura l'agibilità dell'immobile e la conformità alle normative di sicurezza vigenti.

Art. 7 - Adempimenti a carico del richiedente

Sono di competenza del richiedente, ove richiesti:

- i titoli abilitativi e le certificazioni per pubblico spettacolo,
- i permessi SIAE e gli adempimenti previdenziali ed assicurativi,
- le comunicazioni alle autorità competenti,
- la predisposizione del servizio di emergenza e sicurezza,
- il servizio di biglietteria,
- la pulizia in itinere e finale dei locali utilizzati (ingresso, sala, bagni, camerini, ...) con utilizzo di materiale a proprio carico,
- l'apertura e la chiusura del teatro, nonché l'allestimento e il dis-allestimento,
- la fornitura di eventuali ulteriori attrezzature, materiali, impianti e/o prestazioni del personale tecnico sono a totale carico del richiedente.

Il Teatro è privo di impianto luci scenico. Pertanto, il concessionario deve provvedere autonomamente al servizio luci, comprensivo di attrezzature, installazione, gestione e smontaggio, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

Il concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune di Viadana eventuali danni riscontrati o provocati.

Art. 8 - Revoca e recesso

L'eventuale disdetta dell'uso del teatro deve essere comunicata in forma scritta almeno 5 gg. prima della data di utilizzo.

In caso di mancato utilizzo del Teatro, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione; in tal caso, qualora la tariffa sia già stata versata, sarà interamente rimborsata, al netto di eventuali costi già sostenuti dal Comune che saranno comunque dovuti dal richiedente.

Il mancato utilizzo da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso.

Nel caso la disdetta venga comunicata in un termine inferiore ai predetti 5 giorni prima, il concessionario è comunque tenuto al pagamento della tariffa, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal teatro.

Qualora la disdetta sia dovuta a cause di forza maggiore, fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, l'utilizzatore potrà concordare una nuova data per l'uso del teatro.

Art. 9 - Norme generali di funzionamento degli spazi

Il Teatro potrà essere aperto al pubblico un'ora prima dall'inizio dello spettacolo.

È vietata la vendita di biglietti in numero superiore ai posti autorizzati.

Devono essere garantiti l'ordine, la sicurezza e il rispetto delle vie di esodo.

Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo.

È vietato l'accesso in sala a spettacolo iniziato. Gli spettatori giunti in ritardo sono invitati ad attendere nel Foyer il primo intervallo per raggiungere il proprio posto. A spettacolo iniziato potrebbe essere assegnato un altro posto per evitare di disturbare il pubblico già in sala.

I posti numerati servono ad uso esclusivo di chi ha acquistato il diritto ad occuparli e non possono essere occupati da altri, nemmeno temporaneamente, anche se fossero lasciati liberi. Non è consentito assistere agli spettacoli senza assegnazione di posto a sedere.

Non può essere ostacolato il libero passaggio tra le fila né l'ostruzione delle zone di transito del pubblico per accedere ai vari posti, le uscite di sicurezza devono rimanere libere sia all'interno che all'esterno.

Non è consentito disturbare il pubblico, sono vietati urla, schiamazzi, fischi, parole offensive, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi specie.

Art. 10 - Posti autorizzati ed obblighi del concessionario

Il numero dei posti a sedere autorizzati è quello stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il concessionario è obbligato a prendere preventiva visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione del Teatro e si impegna a rispettarne integralmente e a farne rispettare tutte le prescrizioni, assumendosi ogni responsabilità connessa alla loro corretta applicazione durante l'utilizzo degli spazi.

Art. 11 - Personalizzazione del teatro e iniziative di marketing

E' consentita la personalizzazione degli spazi interni, con elementi temporanei, senza arrecare danni a strutture e arredi.

La struttura deve essere sempre restituita nel medesimo stato in cui è stata consegnata, ed in perfetto stato al termine dell'uso, libera da cose ed attrezzature, non appartenenti al teatro, utilizzate per l'evento.

Il richiedente deve fornire dichiarazione che gli allestimenti scenici d'uso sono a norma e realizzati con tecniche di assoluta sicurezza, sia relativamente alla salvaguardia delle strutture, sia per quanto concerne l'incolumità delle persone che accederanno ai locali interessati. I relativi oneri sono a carico del fruitore.

E' consentita l'installazione, solo all'interno di elementi atti a personalizzare la propria iniziativa (scritte, cartelli, addobbi, oggetti promozionali e pubblicitari) che resta comunque sempre a carico dell'utilizzatore. Sono vietate applicazioni agli arredi e alle pareti dei locali oggetto del presente regolamento.

Qualsiasi installazione esterna è riservata alle iniziative direttamente organizzate dal Comune.

Sui manifesti e sulle locandine non possono essere utilizzati il logo e la denominazione del teatro, se non come indicazione del luogo sede dello spettacolo, per non ingenerare confusione con l'attività istituzionale del teatro.

Nel caso in cui sia accordato il patrocinio del Comune, dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari.

Art. 12 - Responsabilità

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente di quanto avviene durante l'uso degli spazi e solleva il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione.